# SCHEMA DI CONTRATTO (ART. 82 D.Lgs. 36/2023)

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E
CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PER IL COMUNE DI POGLIANO MILANESE A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE PER TRE ANNI SCOLASTICI 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027, CON FACOLTA'
DI PROROGA FINO AD UN MASSIMO DI ULTERIORI ANNI TRE

## 

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno (xx) del mese(xx) presso la Sede Municipale del Comune di Pogliano Milanese in Piazza Avis Aido 6 - Pogliano Milanese MI avanti a me
di comune accordo tra loro e con il mio consenso - hanno rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:
1), nato/a a il XX/XX/XXXX, domiciliato/a per la carica a presso la Sede Municipale, in qualità didel Comune di Pogliano Milanese, di seguito denominato "Amministrazione Comunale o Comune" (C.F. 0420263015) con sede in in Piazza Avis Aido 6 - Pogliano Milanese MI, il/la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, di seguito Comune o Committente
2), nato/a a il XX/XX/XXXX, residente a
Detti comparenti, della cui identità personale, capacità e qualifica io Segretario Generale sono certo, con quest'atto convengono quanto segue:
PREMESSO
- Con determinazione n. del è stato approvato il progetto di servizio, ai sensi dell'art. 41 c. 12 del D.Lgs. 36/2023, nonché i criteri e pesi e i requisiti di partecipazione per la successiva procedura di gara, con delega di gestione della gara alla C.D.C. (centrale di committenza) di Rho, centrale di committenza qualificata e convenzionata con il Comune stipulante;
- che, in esecuzione di quanto precede ed in qualità di stazione appaltante, la centrale di committenza ha espletato la predetta procedura aperta, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data ;
- che la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte pervenute, ai sensi dell'art. 17,

comma 5, del D.Lgs. 36/2023, ha proposto l'aggiudicazione del servizio in ogget	
l'offerta da questa presentata;	Ja e convenience
che, a seguito della verifica dei requisiti in capo all'offerente svolta dalla centrale di commit di Committenza, con Determinazione n del all'aggiudicazione efficace del servizio di ristorazione scolastica e consegna pasti a domicilio Pogliano Milanese in oggetto a favore di	ha provveduto
- che è stata acquisita dal Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica della la Antimafia - l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.LGS 6 settembre 2011, n. 19 leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successi integrazioni, attestante l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto del D.LGS 159/2011 e delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6 decreto legislativo; <b>OPPURE:</b> accertato che l'appaltatore è iscritto nelle White List del dal	59 "Codice delle documentazione sive modifiche e di cui all'art. 67 6, del medesimo

## - che l'Appaltatore:

- attesta di possedere tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, gravando sul medesimo tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al loro rilascio e rinnovo;
- ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire i servizi oggetto del presente contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, nel rispetto delle prescrizioni individuate nel Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
- dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale d'appalto e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, che anche se non materialmente allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;

#### **ACCERTATO:**

- che non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente contratto;
- che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non versare in alcuna condizione ostativa alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- che le verifiche, disposte ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, relativamente alle suddette dichiarazioni, sono state tutte acquisite dagli Enti competenti;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione e, pertanto, è decorso il termine dilatorio di cui all'art. 18 c. 3 del D.Lgs. 36/2023;
- che non è stato proposto ricorso avverso l'aggiudicazione del presente contratto, con contestuale domanda cautelare **OPPURE**: che è stato proposto ricorso avverso l'aggiudicazione del presente contratto con

contestuale domanda cautelare, ma la domanda è stata respinta dal giudice **OPPURE:** che è stato proposto ricorso avverso l'aggiudicazione del presente contratto con contestuale domanda cautelare, ma in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si è dichiarato incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, **OPPURE:** il giudice ha fissato con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

—[se del caso] che nelle more della stipula del presente contratto, d'intesa tra le parti, al fine di garantire la continuità di servizi essenziali, si è proceduto all'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 17 c. 9 del D.Lgs. 36/2023, dando avvio all'esecuzione dello stesso e precisamente: quanto all'attività principale, con verbale di consegna del servizio in data \_\_\_\_\_\_;

- che sussistono tutte le condizioni per la regolare stipulazione del contratto;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

le parti, di comune accordo, convengono di stipulare quanto segue:

## **ART. 1 - NORME REGOLATRICI**

I servizi effettuati dall'Appaltatore dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in materia, regionali, nazionali e/o comunitarie, e dovranno tenere conto delle indicazioni contenute nella pubblicazione della Regione Lombardia – Giunta Regionale – Direzione generale Sanità – Servizio prevenzione Sanitaria - denominata "Linee guida per la ristorazione scolastica della Regione Lombardia", approvata con D.G.R. n. 6/37435 del 17.07.1998, ed aggiornata con il Decreto della Direzione Generale della Sanità n. 9922, del 30 aprile 2001.

Il servizio dovrà altresì essere svolto con riferimento ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al D.M. 65/2020 (G.U. 90 del 04/04/2020) riguardante "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA E LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI".

L'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che - ancorché non materialmente allegati - costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto;
- dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023;
- dalle norme in materia di Contabilità del Comune;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato
- dal Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati
- dall'offerta tecnica ed economica dell'appaltatore
- dagli impegni dallo stesso assunti in sede di gara ai sensi dell'art. 57 e 102 c. 2 del D.Lgs. 36/2023

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto (norme aventi carattere non cogente), e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto, il Comune da un lato e l'Appaltatore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi, nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara, senza apportare modifiche sostanziali né alterare la struttura del contratto.

Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, sono: Capitolato speciale d'appalto completo di relativi allegati, Offerta Tecnica, Offerta Economica/Documento d'Offerta, gli impegni assunti dall'appaltatore in sede di gara ai sensi dell'art. 57 e 102 c. 2 del D.Lgs. 36/2023, cauzione definitiva, sottoscrizione clausole ex artt. 1341 e 1342.

#### **ART. 2 - OGGETTO**

Con la stipula del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune a fornire il servizio, tutto come di seguito meglio specificato nei successivi articoli, nella misura richiesta dall'Amministrazione medesima, nei limiti dell'importo contrattuale e nel rispetto di quanto disposto nel Capitolato speciale d'appalto e relative appendici, nonché nell'Offerta Tecnica ed Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

È ammessa, nei casi previsti dall'art. 120 D.lgs 36/2023, la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali nei limiti fissati dalla suddetta norma ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso.

Le attività di cui al presente contratto non sono affidate all'Appaltatore in esclusiva e, pertanto, il Comune, nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo Fornitore.

## **ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto di appalto avrà la durata di anni tre (3), nel periodo di svolgimento meglio specificata all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto.

Il contratto dovrà essere eseguito nel rispetto del calendario scolastico, del calendario dell'asilo nido, della durata dei centri estivi (ed eventualmente invernali) stabilita di anno in anno dalla S.A., nonché per tutta la durata del contratto per il servizio di consegna pasti a domicilio e pasti ai dipendenti comunali. Il calendario di apertura e di chiusura del servizio, compresa la sospensione nei periodi di vacanza natalizia, pasquale, ecc. sarà stabilito dalle autorità scolastiche e può essere insindacabilmente variato dalle stesse senza l'obbligo di riconoscere alcun compenso alla I.A.

Ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice, il Comune si riserva la facoltà di proroga per un periodo ulteriore fino ad un massimo di ulteriori tre anni scolastici pari successivi alla conclusione del contratto principale. In caso di esercizio della facoltà di proroga del contratto, saranno applicate le medesime condizioni del contratto originario, come individuate dal presente capitolato descrittivo e prestazionale e dall'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario. L'eventuale proroga contrattuale avrà inizio senza soluzione di continuità con il contratto principale. Il Comune procederà a comunicare all'appaltatore la volontà di esercitare l'opzione di proroga almeno sei mesi prima del termine di scadenza del contratto originale

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 120 c. 11 del D.Lgs. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente, in quanto l'interruzione delle prestazioni di refezione scolastica e di consegna pasti a domicilio determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, tenendo conto che il servizio di refezione scolastica è finalizzato a garantire il diritto allo studio e che il servizio di consegna pasti a domicilio è finalizzato a eliminare discriminazioni sociali e reddituali nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti di pari dignità della persona. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

L'avvio del servizio avverrà con verbale di consegna , redatto dal D.E.C. del Comune alla presenza dell'appaltatore.

Il Comune potrà procedere all'affidamento del servizio in pendenza della stipula del relativo contratto, al fine di garantire il perseguimento dell'interesse pubblico a cui il contratto è finalizzato, qualora il contratto non potesse essere stipulato in tempi utili con le esigenze dell'utenza scolastica e degli anziani beneficiari del servizio dei pasti a domicilio. L'Appaltatore, in tal caso, è in ogni caso tenuto a dar corso all'appalto anche in pendenza di formale sottoscrizione del contratto, il tutto per garantire il servizio nei tempi e modi necessari all'interesse pubblico.

L'avvio del servizio avviene mediante verbale sottoscritto in contradditorio tra il DEC e l'Appaltatore, con il quale vengono consegnati all'appaltatore i centri di cottura (posti in via Dante e in largo Bernasconi) comunale e i refettori, con tutte le attrezzature e il mobilio ivi presenti.

## Art. 4 - CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO E VALORE CONTRATTUALE

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore dall'Amministrazione saranno calcolati applicando i prezzi offerti per ciascuna tipologia di servizio, come risultanti dall'*Offerta economica/Documento d'offerta* e in conformità a quanto riportato nel Capitolato speciale d'appalto e nell'Offerta Tecnica.

In particolare, si dettagliano di seguito i prezzi offerti:

Prezzo unitario offerto a pasto per la refezione scolastica, centri estivi e terzi autorizzati: pari ad											
Euro		, di (	cui €	q	<sub>l</sub> uali	oneri per la si	icurezza (IVA e	esclusa)			
Prezzo	unitario	offerto	del	pasto	а	domicilio	(trasporto	incluso)	pari	ad	Euro
		, di	cui € _		quali	oneri per la s	sicurezza (IVA	esclusa)			
Il valore	del contratt	o, per il p	eriodo d	dell'appa	alto r	relativo ai tre	anni di contr	atto, è stim	ato in d	comple	essivi
Euro				ol	ltre 1	IVA, di cui €		(	quali or	neri p	er la
sicurezza non soggetti a ribasso e di cui € per costi della manodopera non soggetti a ribasso.											
Il valore d	dell'eventual	le proroga	contratt	uale rel	ativa	al massimo d	di tre successiv	vi anni è stin	nato, st	essi pa	atti e
condizioni del contratto originario, in complessivi Euro oltre IVA, di cui											
€		quali	oneri p	er la si	cure	zza non sogg	etti a ribasso	e di cui €		per	costi
della man	odopera no	n soggetti	a ribass	0.							

Il numero dei pasti per le diverse utenze, di cui al Capitolato speciale d'appalto, è da considerarsi solo indicativo, essendo questo emerso dal dato storico degli anni precedenti.

I suddetti corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del servizio, e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

I predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità anche in corso di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

## ART. 5 - REVISIONE DEI PREZZI.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, è prevista la revisione dei prezzi nei limiti e con le modalità di seguito precisate.

La revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 (ottanta) per cento, della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano i seguenti indici sintetico elaborati dall'ISTAT, con riferimento alle diverse componenti del costo a pasto, come risultanti dal dettaglio di offerta economica presentato in fase di gara:

- Componente derrate alimentari: Indice NIC/ FOI dei prezzi al consumo per l'intera collettività [FOODXT] Beni alimentari
- Componente manodopera: Indice del costo della manodopera: indice del costo del lavoro per "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione"
- Tutte le altre componenti, inclusi gli oneri da DUVRI: indice FOI per impiegati e operai, senza tabacchi

In particolare, qualora un singolo indicatore ISTAT subisca una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 5%, l'I.A. può richiedere un adeguamento della relativa componente del prezzo, come sopra specificato, nella misura dell'80% della variazione rilevata.

#### ART. 6 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative. In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, l'Appaltatore:

a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è il seguente: IBAN

- b) si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- c) ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura;
- d) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
- e) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
- f) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Milano dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni previsti all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e/o stabiliti nel presente articolo, determina la risoluzione di diritto del presente contratto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6

#### ART. 7 – FATTURAZIONI

La fatturazione dovrà essere effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 47 del capitolato speciale d'appalto. Ogni fattura dovrà:

- a) essere intestata al Comune di Pogliano Milanese Piazza Avis Aido n. 6 20005 Pogliano Milanese CF 86502140154 PIVA 04202630150 IPA c\_g772 AUSA 0000246145 SDI UF6ROV
- b) indicare il periodo di riferimento del servizio, il numero di pasti distribuiti (suddivisi per ciascuna tipologia di utenza di cui all'art. 3 e per ciascun plesso scolastico), nonché tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN ovvero numero conto corrente postale dedicati ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010);
- c) riportare, ai sensi e per gli effetti del DM 55/2013, del d.l. 66/2014 e del DM 23.01.2015 il codice univoco ufficio destinatario della fattura, il codice esigibilità IVA, il codice identificativo di gara (CIG), la data di scadenza nonché gli estremi della determinazione di affidamento del servizio (data e numero cronologico, estremi dell'impegno);
- d) indicare l'importo complessivo del fatturato decurtato della percentuale dello 0,5 di cui al precedente punto 2.

In mancanza anche di uno solo degli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d), le fatture saranno respinte.

#### **ART. 8 – PAGAMENTI**

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore dall'Amministrazione per la prestazione del servizio saranno calcolati come specificato all'art. 47 del capitolato speciale d'appalto, nei tempi e nei modi ivi indicati. Tali corrispettivi saranno dovuti dal Comune all'Appaltatore a decorrere dalla data di attivazione.

In ciascun bonifico sarà indicato il CIG attribuito dall'ANAC per il Contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono state comunicate all'Amministrazione in sede di stipula del presente contratto, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. Pertanto, le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata all'Amministrazione, la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto. Qualora si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione - da comunicarsi con PEC – del Comune.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti del Comune a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo del presente Appalto sono efficaci e opponibili al Comune qualora lo stesso Comune non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Appaltatore cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso il Comune, cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente in base al contratto con la stessa stipulato. È fatto divieto all'appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore stesso.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 119 comma 6, D. Lgs. n. 36/2023, dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, ovvero previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso il Comune si riserva di richiedere all'Appaltatore la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.

L'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese, a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

## **ART. 9 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

previste.

Il Comune concede all'Appaltatore il servizio oggetto del presente contratto sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, dei patti, delle condizioni e delle modalità contenute nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato speciale d'appalto, completo dei suoi allegati, approvati in sede di indizione della gara con Determinazione citata nelle premesse, che, sottoscritti dall'Appaltatore per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non vengono allegati. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente Art. 4, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione del servizio, come definito nel Capitolato speciale d'appalto, completo di allegati, e nell'offerta presentata in sede di gara, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria, o comunque opportuna, per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse le prestazioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza di dette norme.

L'Appaltatore predispone tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza, nonché atti a consentire al Comune di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualunque momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato speciale d'appalto e offerti dall'Appaltatore, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, il Comune si riserva di verificare la conformità del

servizio, nonché i livelli dello stesso richiesti ed attesi, ed eventuali inadempimenti dell'Appaltatore, secondo quanto stabilito nel Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati e nell'offerta dell'Appaltatore, utilizzando anche il supporto di terzi all'uopo incaricati.

## ART. 10- OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI.

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri

Ai sensi dell'art. 102 del Codice, l'Appaltatore garantisce l'applicazione del CCNL per dipendenti delle aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo codice alfanumerico: H05Y. L'Appaltatore si obbliga, altresì - fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente - a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. **OPPURE:** 

Ai sensi dell'art. 11 c. 3 e 4 del D.Lgs. 36/202, l'Appaltatore, avendo dichiarato in offerta di applicare un CCNL diverso dal CCNL per dipendenti delle aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo codice alfanumerico: H05Y, indicato dalla stazione appaltante, si impegna a garantire tutele equivalenti a quelle del citato CCNL, secondo le modalità indicate in apposita dichiarazione di impegno rilasciata prima dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D.Lgs. 36/2023 e qui integralmente richiamata

L'Appaltatore si obbliga, altresì - fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente - a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Sono a carico dell'Appaltatore le assicurazioni sociali e le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, come pure l'adozione - nell'esecuzione del servizio - di procedimenti e di cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette al servizio e dei terzi.

## ART. 11 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE.

L'Appaltatore ha presentato in sede di gara apposita autocertificazione nella quale dichiara di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi riguardanti il diritto al lavoro dei disabili, sancito dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

## Art. 12 - CLAUSOLA SOCIALE E CRITERI DI SOSTENIBILITA' ENERGETICA E AMBIENTALE

- 1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione del CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
- 2. In ogni caso, il nuovo aggiudicatario è tenuto espressamente e senza alcuna condizione e/o riserva al rispetto delle previsioni in materia di cambio di gestione previste dagli articoli 224-233 del CCNL per dipendenti delle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione

- collettiva e commerciale e turismo, indicato al precedente articolo 10.
- 3. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è riportato nell'allegato 8 denominato "Organico attuale personale impiegato".
- 4. L'I.A. dovrà presentare all'A. C., nell'ambito degli impegni di cui all'art. 102 c. 2 del Codice quale elemento essenziale dell'offerta, il progetto di assorbimento del personale, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di cui al presente Paragrafo, con particolare riferimento al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa clausola e relativa proposta di inquadramento e trattamento economico.

## ART. 13 - CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE. LEGGE N. 190/2012.

L'Appaltatore dà atto di aver preso visione sul sito internet del Comune di Pogliano Milanese del Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del "Codice di comportamento aziendale del Comune di Pogliano Milanese", disponibile al seguente indirizzo: https://portale.comune.poglianomilanese.mi.it/openweb/pratiche/registri.php?sezione=codiceCondotta&CSR F=4cccdb2603f208d868589d65a45a2f88 e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti.

L'Appaltatore dichiara inoltre di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. Legge Anticorruzione") pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi.

L'Appaltatore prende altresì atto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, del Piano di prevenzione della corruzione e delle relative misure adottate e vigenti presso il Comune, legittima il Comune a risolvere il contratto ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

Quando l'Appaltatore mette a disposizione del Comune persone fisiche per l'espletamento di quanto previsto dal presente contratto e si impegna, prima del loro impiego, a far sottoscrivere la dichiarazione di avvenuta presa visione dei succitati atti e di impegno a rispettarne le regole e prescrizioni e ad osservare comportamenti conformi a quanto ivi previsto. In caso di inosservanza di tale impegno si applica quanto previsto dal punto precedente.

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione, o altra opera di terzi, per la conclusione del presente contratto, e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata alla gestione ed esecuzione del contratto;
- b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione ed esecuzione del presente contratto;
- c) dichiara, con riferimento alla procedura di gara di cui in premessa, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato UE e gli artt. 2 e segg. della L. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- d) si impegna a segnalare al Comune qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del presente contratto;

- e) si impegna a segnalare al Comune qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti del Comune o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del presente contratto;
- f) si impegna, qualora i fatti di cui alle precedenti lettere d) ed e) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria.

## **ART. 14 - SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 119 c. 1 del Codice, l'appaltatore esegue in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del codice, la cessione del contratto e' nulla. E' altresi' nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonche' la prevalente esecuzione del contratto.

Considerando la necessità di salvaguardare le proprietà organolettiche del cibo e la qualità dei pasti con una gestione unitaria delle fasi qualificanti del servizio, il subappalto delle seguenti prestazioni: preparazione, confezionamento e distribuzione del cibo è vietato e le relative prestazioni devono essere svolte direttamente dall'affidatario.

L'appaltatore in fase di gara ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice e dall'art. 56 del Capitolato speciale d'appalto, al quale si fa integrale rinvio.

#### ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2, del D.lgs 36/2023, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs 36/2023.

## ART. 16 - SOSPENSIONI DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 121 c. 1 del Codice, la sospensione dei servizio può essere disposta quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC informa immediatamente il RUP, affinchè lo stesso possa acquisire il parere obbligatorio del CCT.

La sospensione può, altresì, essere disposta, ai sensi dell'art. 121 c. 2 del Codice, dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Previo parere obbligatorio del CCT.

La sospensione e' sempre disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Le sospensioni di cui all'art. 121 c. 1 e 2 soprarichiamate sono disposte dal RUP dopo aver acquisito il parere del Collegio Consultivo Tecnico. Si applica l'art. 216 del D.Ls. 36/2023.

Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il Comune si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo e' dovuto all'esecutore negli altri casi.

Quando successivamente all'avvio del servizio insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'appaltatore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Sulla sospensione parziale e' acquisito il parere del collegio consultivo tecnico.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni totali o parziali del contratto, nelle ipotesi di cui ai

commi 1, 2 e 6, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio/fornitura, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso e' sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei servizi/forniture.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del Codice, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, sul verbale di sospensione e di ripresa, come sopra indicato, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14 del codice.

## ARTICOLO 17- CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITA'

L'ultimazione del contratto, appena avvenuta, e' comunicata al DEC dall'appaltatore per iscritto a mezzo PEC, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. In particolare, il DEC definisce una data per il verbale di presa in consegna dei refettori e del centro di cottura comunale, convocando a tal fine l'appaltatore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

Ai sensi dell'art. 116 del Codice e dell'art. 36 dell'all. II.14 del medesimo Codice, il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici.

Trattandosi di un contratto a prestazioni periodiche o continuative, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l'esecuzione del contratto. Considerato che le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformita' per la totalita' delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 36 c. 2 dell'all. II.14 del Codice il Comune effettuerà, in relazione alla natura dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalita' comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, il DEC fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP e l'appaltatore, affinche' quest'ultimo possa intervenire. Della verifica di conformita' e' redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni:

- a) il giorno della verifica di conformita';
- b) le generalita' degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Trattandosi di appalto superiore alle soglie comunitarie, è soggetto a emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 e 37 dell'all. II.14 del Codice e trattandosi di servizio continuativo, la verifica di conformità viene effettuata in corso di esecuzione del servizio. Il certificato di verifica della conformità verrà rilasciato dal DEC entro il termine di sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni, accertata. La verifica di conformità è effettuata dal DEC, salva diversa valutazione del Comune che può nominare un soggetto verificatore terzo, in considerazione della particolare complessità del servizio, rientrante nei servizi di particolare importanza di cui all'art. 32 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformita', le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'esecutore, per tutte le verifiche necessarie sia in corso di esecuzione di contratto sia alla fine. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita' i mezzi necessari per esequirla. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il direttore dell'esecuzione dispongono che si provveda d'ufficio in danno dell'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo, soggetto incaricato della verifica di conformita' provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha

osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto incaricato della verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno conformi, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità, a titolo esemplificativo riguardanti lo stato di consegna degli arredi e delle attrezzature, siano da rendere conformi ad opera dell'I.A. previo adempimento delle prescrizioni impartite dal medesimo verificatore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Ai sensi dell'art. 36 dell'all. II.14 del Codice, il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del contratto, anche in formato digitale, contiene almeno i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
- f) il richiamo ai verbali di controllo in corso di esecuzione;
- g) il verbale del controllo definitivo;
- h) l'importo a saldo da pagare all'appaltatore
- i) determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere al Comune per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;
- j) la certificazione di verifica di conformita'

Resta ferma la responsabilita' dell'appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalita' non verificabili in sede di verifica di conformita'.

A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede a norma dell'articolo 36 dell'all. II.14 del Codice al pagamento della rata di saldo e allo svincolo della cauzione definitiva.

In ogni caso, il Comune potrà disporre ulteriori verifiche unilaterali, anche durante l'esecuzione del Contratto, per l'accertamento della conformità del servizio.

## **ARTICOLO 18 - RISERVE**

Ai sensi dell'art. 115 del Codice, l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto al presente articolo.

L'appaltatore ha l'onere di contestazione immediata e conseguentemente di tempestiva apposizione delle riserve, a pena di decadenza, sul primo documento utile ad accoglierle, in funzione della natura del fatto contestato. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i documenti sui quali sono apponibili riserve sono: il verbale di consegna del servizio, di sospensione e di ripresa, di conclusione del servizio, gli ordini di servizio del DEC o del RUP, i SAS del DEC e i CdP del RUP. Entro 15 giorni dall'apposizione della riserva, contestuale al ricevimento dell'atto e alla sua immediata e contestuale sottoscrizione con la dicitura "con riserva", l'Appaltatore, a pena di decadenza, ha l'onere di esplicitare le riserve indicando i fatti o gli atti contestati, l'ammontare delle pretese economiche richieste, a che titolo vengono richieste e l'esatta indicazione del metodo di calcolo delle stesse.

Le riserve devono essere confermate, a pena di decadenza, sugli atti di contabilità alla prima occasione successiva all'apposizione della riserva.

In caso di fatti continuativi, l'Appaltatore ha l'obbligo, a pena di decadenza, di apporre la riserva sul primo atto utile dopo l'insorgenza del fatto e comunque sul registro di contabilità, costituito dagli stati di avanzamento del servizio redatti dal DEC.

Ai sensi dell'art. 34 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, al presente contratto si applica l'art. 7 del medesimo all. II.14

#### **ARTICOLO 19 – ACCORDO BONARIO**

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e puo' essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia' esaminate, raggiungano nuovamente un valore variabile tra il 5 e il 15 per cento dell'importo totale del contratto, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese gia' oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Prima dell'approvazione del certificato di verifica di conformità, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Non appena le riserve raggiungono la fascia di variabilità sopra indicata, il DEC ne dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al primo periodo del presente articolo.

Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione del DEC, acquisita la relazione riservata dello stesso, puo' richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto e' nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'all. V.1 del Codice. La proposta e' formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta e' formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione del DEC.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita' di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al responsabile competente del Comune e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta e' accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario e' concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione può essere adito il giudice ordinario, rimanendo in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal DEC o dal RUP.

## **ART. 20 – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

Trattandosi di un servizio di importo superiore a 1.000.000,00 è obbligatoria la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 215 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, con la finalità di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. Il Collegio Consultivo Tecnico è formato da tre membri, e viene costituito

secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 2 dell'allegato V.2 del Codice, in particolare, il Collegio consultivo tecnico sarà costituito a iniziativa del Comune prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto o comunque non oltre dieci giorni dell'avvio del contratto. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, e' valutabile nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente puo' rivolgersi al presidente del tribunale ordinario di Milano, individuata quale sede del CCT. Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione deve tenersi una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volonta' di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessita' dell'appalto, sono definite periodicita' e modalita' di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facolta' di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalita' di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.

Ai sensi dell'art. 3 dell'allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023, il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT puo' essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. Resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo quanto previsto dal presente capitolato e comunque dalla disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta.

Nell'adozione delle proprie determinazioni, il Collegio consultivo puo' operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalita' di svolgimento del contraddittorio, e' comunque facolta' del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilita' di disporre consulenza tecnica d'ufficio.

Le determinazioni del Collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si e' perfezionata la formulazione di piu' quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, puo' essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volonta' contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attivita' di mediazione e conciliazione e' comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico e' valutata ai fini della responsabilita' del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave

inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione della responsabilita' per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

## ART. 21 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di inadempimento, da parte dell'Appaltatore, anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, il Comune ha la facoltà di comunicare all'Appaltatore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine assegnato dall'atto di diffida, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, il Comune ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento del danno.

Le parti convengono espressamente che il Comune ha facoltà di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con incameramento della cauzione definitiva e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, in una qualsiasi delle seguenti ipotesi:

l'A.C. potrà risolvere in tutto o in parte il contratto ai

sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- i) gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali;
- ii) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'I.A. del servizio oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
- iii) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la sicurezza e la prevenzione degli infortuni (art. 40 del capitolato speciale d'appalto),
- iv) l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto;
- v) cessione del contratto (art 56 comma 21 del capitolato speciale d'appalto);
- vi) grave inosservanza delle disposizioni in materia di subappalto e/o subappalto abusivo (art. 56 del capitolato speciale d'appalto);
- vii) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nei termini previsti dal Disciplinare di gara;
- viii) mancato avvio del servizio oltre tre giorni (art 46 del capitolato speciale d'appalto);
- ix) inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 12 del capitolato speciale d'appalto);
- x) violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice di comportamento del Comune di Pogliano Milanese (art. 13, comma 15 del capitolato speciale d'appalto);
- xi) applicazioni di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, fermo in ogni caso il risarcimento dell'ulteriore danno;
- xii) in caso di tre esiti negativi delle verifiche sul mancato rispetto delle temperature dei cibi ai sensi del D.P.R. 327/80;
- xiii) in caso di tre esiti negativi delle verifiche sul mancato rispetto dell'organico minimo di personale giornaliero e del relativo monte ore previsto in sede di offerta;
- xiv) in caso di tre esiti negativi delle verifiche sul mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate o quanto altro previsto dalle leggi in materia;
- xv) in caso di sei esiti negativi delle verifiche sul mancato utilizzo della percentuale minima richiesta ed offerta di prodotti provenienti da agricoltura biologica, integrata ed equosolidale;
- xvi) subappalto abusivo, non autorizzato o espletato al di fuori dei limiti di cui all'art. 14 del presente contratto
- xvii) anche un solo caso di grave intossicazione alimentare;
- xviii) gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;

Nelle ipotesi sopra indicate, il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per

l'adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, il contratto, per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti. La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 121 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 122 c. 1 del medesimo decreto, il Comune può risolvere il presente durante il periodo di sua efficacia, se si verifica una o piu' delle seguenti condizioni:

- a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono state superate le soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
- c. l'Appaltatore si e' trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di affidamento del presente appalto;
- d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE

Il Comune può altresì risolvere il presente durante il periodo di sua efficacia, in caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel bando di gara, fatto salvo quanto previsto dall'art. 122 c. 2 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, Ad. Pl. 20 luglio 2015 n.8, in tal senso ex multis , ANAC, Parere funzione consultiva n. 69 del 11 gennaio 2023, Anac delibera n. 146/2022, prec 27/2022/L, delibera n. 18/2021, delibera n.76/2019-prec248/18/L; Cons. Stato n. 2698/2020).

Ai sensi dell'art. 122 c. 2 Codice il Comune risolve il contratto, mediante semplice comunicazione all'Appaltatore tramite PEC qualora:

- a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159 del 6 settembre 2011
- b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al capo II del titolo IV della parte V del II Libro del Codice

In ogni caso, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del D.Lgs. 36/2023, il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, inviando al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi svolti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Il direttore dell'esecuzione del contratto formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione del contratto curi la redazione dello stato dell'arte del servizio eseguito e la relativa presa in consegna dei luoghi di espletamento del servizio.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune ha diritto di escutere la cauzione prestata dall'Appaltatore. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno.

Ai sensi della delibera ANAC 261 del 20.6.2023 punti 6.1 e 9 e delibera n. 272 del 20 giugno 2023 art. 11, il Comune è tenuta a segnalare d'ufficio all'ANAC l'intervenuta risoluzione del contratto.

Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara, in caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione per grave inadempimento, il Comune si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, D. Lgs. n. 36/2023, alle stesse condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

## **ART. 22 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia della corretta esecuzione del contratto, anteriormente alla stipula dello stesso, l'Appaltatore ha
provveduto al versamento di una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo,
salvo integrazioni nel caso di ribasso offerto superiore al 10%, ai sensi dell'art. 117 c. 2 del D.lgs. 36/2023,
per un totale di € ( ), rilasciata il da così come stabilito per legge.
La cauzione definitiva prevede l'esclusione del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale
e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
La cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del Codice Civile, garantisce l'adempimento di
tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, nessuna esclusa, il risarcimento dei danni da
inadempimento, il rimborso di eventuali somme percepite dell'Appaltatore in eccesso rispetto alle liquidazioni
finali, il risarcimento del maggior danno, l'eventuale maggiore spesa sostenuta dal Comune per lo
svolgimento del servizio in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, le inadempienze
derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La cauzione verrà svincolata solo
dopo la conclusione, senza osservazioni, dell'appalto, previa dichiarazione in merito del Comune.
Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per
qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi
decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l'art. 117 del D.Lgs. 36/2023

## ART. 23 - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

- 1. L'I.A. si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge dall'espletamento delle attività/servizi richiesti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. L'I.A., inoltre, risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che, in relazione all'espletamento e/o in conseguenza del servizio medesimo, potrà derivare alla Stazione appaltante, agli utenti del servizio, a terzi in genere ed a cose. In particolare l'I.A. si assume le responsabilità per danni, quali avvelenamenti, intossicazioni e quant'altro di simile causati dalle cose, sia prodotte in proprio che prodotte da terzi, somministrate nelle mense del Comune di Pogliano Milanese o nel centro di cottura alternativo, compresi i danni imputabili a vizio originario del prodotto, a cattiva conservazione dello stesso o al mancato rispetto del termine di scadenza.
- 2. Per la copertura dei danni di cui sopra, l'I.A. si obbliga, prima dell'inizio del servizio, a stipulare con una primaria Compagnia di Assicurazione, regolarmente iscritta all'Albo delle Imprese dell'IVASS (ramo "responsabilità civile generale") una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che la Stazione appaltante debba essere considerata "terza" a tutti gli effetti. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi e utenti del servizio derivanti dallo svolgimento delle attività/servizi oggetto dell'affidamento, ivi comprese le intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione, nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli

conseguenti ad incendio e furto.

OPPURE (in caso di consegna anticipata)

- 4. L'Assicurazione "R.C. terzi" (RCT) dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a € **5.000.000,00** (Euro cinquemilioni/00) unico per sinistro a persone e/o a cose.
- 5. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente ed ai prestatori di lavoro in genere della I.A., durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza "R.C. prestatori di lavoro" (RCO) con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00) per persona.
- 6. L'assicurazione dovrà garantire anche tutte le attività ed operazioni accessorie, complementari e sussidiarie all'oggetto del servizio, nulla escluso. **Il possesso della polizza è condizione di esecuzione.** 
  - 7. Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso del servizio di cui all'oggetto, per carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la previsione di franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento.
  - 8. Copia della polizza dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto d'appalto e comunque, in caso di consegna del contratto anticipata in pendenza di stipula del contratto, almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'inizio di esecuzione del servizio e, qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento dell'incarico, dovrà altresì essere consegnata, entro i dieci giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell'avvenuta quietanza di pagamento del relativo premio.
  - 9. In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Amministrazione comunale potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione, con la conseguenza dell'incameramento della cauzione provvisoria di cui al disciplinare di gara.

#### ART. 24 - DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 è stato redatto il **D.U.V.R.I.** (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) che l'Appaltatore si impegna a rispettare in ogni sua parte. Il D.U.V.R.I. costituisce parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non allegato.

## **ART. 25 – INTERRUZIONE**

La composizione "standard" dello staff, indicata in sede di gara, dovrà essere costantemente e pienamente garantita per l'intera durata del servizio.

In casi eccezionali, quali scioperi di comparto o similari che possano incidere sul normale espletamento del

servizio, l'Appaltatore è tenuto ad informare il Comune tempestivamente e comunque nei termini stabiliti dalle vigenti leggi in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali., al fine di concordare le migliori soluzioni operative di emergenza a sollievo delle circostanze suddette, fermo restando l'obbligo di garanzia del servizio. Non saranno ammesse interruzioni di servizio.

#### ART. 26 - RESPONSABILITA'

L'Appaltatore si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Appaltatore ed in ogni caso da questo rimborsate.

L'Appaltatore è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi possano derivare al Comune o a terzi.

L'Appaltatore si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

## ART. 27 - CONTROLLI

La vigilanza sui servizi competerà al Comune per tutto il periodo di affidamento in appalto e sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dalla stessa.

La vigilanza ed i controlli saranno eseguiti anche dai Servizi preposti dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST), che eseguiranno le necessarie verifiche su strutture, attrezzature, alimenti e personale. Nel caso in cui gli accertamenti rilevassero delle difformità, l'Appaltatore è tenuto al rimborso delle eventuali spese sostenute dal Comune per le analisi e al ripristino immediato della conformità. In caso di situazioni di criticità che creassero cause di intossicazione, l'Appaltatore si renderà disponibile a tutte le azioni necessarie per le analisi richieste e le verifiche necessarie, il tutto sollevando il Comune da qualsiasi incombenza nonché spesa.

## ART. 28-PENALITA'

Nell'ipotesi di ritardo e/o inadempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, non imputabile al Comune, né a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai livelli di servizio stabiliti nel Capitolato speciale d'appalto, nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara e nel presente contratto, il Comune applicherà all'Appaltatore, nei modi e nei tempi ivi previsti, le penali di cui all'Art. 58 del Capitolato speciale d'appalto, qui integralmente richiamate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## Art 29. - RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, per ragioni di pubblico interesse, il Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

In tali casi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte del Comune delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, oltre il decimo dell'importo del contratto residuo, calcolato come differenza dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e art. 11 dell'allegato II.14 del medesimo decreto. L'appaltatore rinuncia espressamente, ora per

allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Codice Civile. L'appaltatore deve liberare a proprie spese i locali occupati per l'esecuzione del servizio senza indugio, non oltre il termine comminato dal Comune.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di recesso.

## ART. 30-SPESE

Tutte le spese ed imposte inerenti, accessorie o conseguenti all'appalto nonché quelle di contratto saranno a carico dell'Appaltatore. Il presente contratto riguarda servizi soggetti ad IVA e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86.

## ART. 31- TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto per la gestione del contratto medesimo, per la sua esecuzione economica ed amministrativa, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679.

Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati, o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune, in persona del suo legale rappresentante. Responsabile del trattamento interno è \_\_\_\_\_\_\_ al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

## Art 32 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e il Comune, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione del contratto, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni.

## ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole - avendone negoziato il contenuto - che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente e nel loro insieme.

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto (o di parte di esso) da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Per l'accettazione specifica delle clausole del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, si rinvia all'allegato C "Sottoscrizione clausole ex artt. 1341 e 1342", parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Si assolve in modo virtuale l'imposta di bollo, in quanto l'atto verrà registrato telematicamente attraverso il Sistema Unimod e trasmesso all'Agenzia delle Entrate tramite il sistema Sister.

Richiesto, io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, composto da n. \_\_\_\_\_ facciate uso bollo intere e n. \_\_\_\_\_ righe della facciata \_\_\_\_\_ e da un allegato, che viene da me letto alle parti, le quali mi confermano essere quanto in esso riportato conforme alla loro volontà, e con me lo sottoscrivono per accettazione.

Acquisire e allegare documento approvazione clausole in forma specifica

Letto, firmato e sottoscritto.

L'Appaltatore

Per il Comune IL RESPONSABILE

Per il Comune IL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE ROGANTE